



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25 del 08/05/2017

OGGETTO: ATTIVAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA "FESTA DEI VICINI" NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il giorno 08/05/2017 alle ore 11:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
EMILIANI ENEA	Sindaco-Presidente	X	
BORGHI LILIA	Assessore esterno e Vice Sindaco	X	
SGARAVATO ELISA	Assessore esterno	X	

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **MORELLI MARGHERITA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Sig. EMILIANI ENEA** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti che hanno resa necessaria la convocazione.

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione:

, , , , , ,

Presenti: 3

Assenti: 0

Il verbale e i suoi allegati sono sottoscritti dal SEGRETARIO GENERALE al fine di attestare la loro corrispondenza con i documenti approvati.

ATTIVAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA “FESTA DEI VICINI” NEL TERRITORIO COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

La festa dei vicini è una festa di origine francese che si sta diffondendo sempre più in altre città europee e anche in Italia. È stata lanciata nel 1999 a Parigi per estendersi poi a livello Europeo. Dal 2004 è diventata il primo appuntamento cittadino per rafforzare e favorire i rapporti di buon vicinato.

Attraverso l'incontro tra vicini di casa vecchi e nuovi si può ricucire il tessuto sociale e magari si possono anche valorizzare spazi del paese per la socialità, mantenere vivo il senso di Comunità coesa e solidale, riscoprire amicizie e sincera cordialità.

La Festa dei Vicini organizzata dai singoli cittadini viene intesa come evento dove ci si ritrova in uno spazio pubblico, allestendo una piccola tavolata, ognuno porta qualcosa da mangiare e da bere da casa. L'idea di base è che tutti partecipino all'organizzazione e di poter passare un po' di tempo insieme.

Considerato quanto sopra, l'Amministrazione Comunale intende, promuovere e sostenere anche nel territorio comunale la Festa dei Vicini, allo scopo di sviluppare la convivialità, rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà e favorire il conoscersi, per vivere meglio, in quanto l'espansione urbana ha portato nuovi abitanti che possono trovare difficoltà ad integrarsi pienamente.

Il Comune, per le motivazioni espresse in premessa, intende attivare il progetto di promozione della “Festa dei Vicini” da realizzarsi da parte dei singoli cittadini, nelle strade e/o aree pubbliche comunali, nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno solare, stabilendo che le singole feste dei vicini dovranno essere autorizzate dal competente ufficio comunale URP previa presentazione di apposita richiesta all'uopo predisposta dal Comune.

Ritenuto opportuno disporre, nell'ambito dello spirito collaborativo e promozionale delle Feste dei Vicini, che gli organizzatori potranno beneficiare delle sottoelencate agevolazioni, come previsto dal vigente Regolamento, il cui costo è già ricompreso all'interno dei singoli stanziamenti di bilancio:

- non sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione suolo previsto (COSAP) per il periodo strettamente connesso allo svolgimento dell'evento organizzato;
- per la chiusura delle strade e/o aree pubbliche e divieti di sosta e transito, viene disposto l'utilizzo dell'ordinanza comunale;

Ritenuto, inoltre, di stabilire quanto segue:

- a) la pulizia finale delle strade e/o aree interessate dall'evento in programma, e/o gli eventuali oneri conseguenti saranno a carico degli organizzatori;
- b) ogni responsabilità e danni, a cose, persone e terzi, è totalmente a carico degli organizzatori;
- c) non è ammessa l'installazione di strutture quali stand, palchi ecc..., ma solo tavoli e sedie;
- d) l'iniziativa deve essere svolta nel rispetto della normativa sul rumore, pertanto non sono ammessi impianti sonori e di diffusione amplificati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che all’art. 12 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione di criteri e modalità cui le amministrazioni devono attenersi;

Visto l’art. 39, comma 1 lettera c) del vigente Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle relative concessioni, che prevede l’esenzione dall’applicazione del canone alle occupazioni effettuate da soggetti, persone fisiche e giuridiche, non aventi scopo di lucro, in occasione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza, celebrative, del tempo libero, politiche e sindacali per l’esclusivo esercizio delle attività statuarie e, in generale, non aventi in termini assoluti alcun nesso con attività di natura commerciale;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d’indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

Visto, inoltre, il disposto del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito in legge 07/07/2012 n. 213 ed in particolare l’art. 3 relativo alla modifica dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 con il quale si stabilisce che su tutte le deliberazioni che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente è necessario acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che dal presente provvedimento non scaturiscono oneri diretti o indiretti quantificabili ma che gli stessi verranno contabilizzati al momento del rilascio dell’autorizzazione di concessione tassa di occupazione suolo pubblico da parte del comune e che pertanto il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, dal Responsabile Area Territorio;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche e integrazioni;
- il vigente regolamento comunale per la concessione di patrocini, collaborazioni, contributi;
- il D.Lgs 23/06/2011, n. 118;

Richiamata la normativa “*anticorruzione*” con particolare riferimento all’obbligo di astensione disciplinato dall’art. 6-bis della legge 241/90, dall’art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell’Ente;

Ad unanimità di voti, resi in forma palese peralzata di mano;

d e l i b e r a

1. di attivare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto di promozione della “Festa dei Vicini” da realizzarsi da parte dei singoli cittadini, sulle strade e aree pubbliche comunali, nel periodo dal 01 maggio al 30 settembre di ogni anno solare;
2. di dare atto che le singole iniziative dovranno essere autorizzate dal competente Ufficio URP, previa presentazione di apposita istanza, all’uopo predisposta dal Comune;
3. di disporre, nell’ambito dello spirito collaborativo e promozionale delle Feste dei Vicini, che gli organizzatori potranno beneficiare delle sottoelencate agevolazioni, come previsto dal vigente Regolamento, il cui costo è già ricompreso all’interno dei singoli stanziamenti di bilancio:
 - non sono assoggettati al pagamento del canone di occupazione suolo previsto (COSAP) per il periodo strettamente connesso allo svolgimento dell’evento organizzato;
 - per la chiusura delle strade e/o aree pubbliche e divieti di sosta e transito, viene disposto l’utilizzo dell’ordinanza comunale;
4. di stabilire che:
 - a) la pulizia finale delle strade e/o aree interessate dall’evento in programma, e/o gli eventuali oneri conseguenti saranno a carico degli organizzatori;
 - b) ogni responsabilità e danni, a cose, persone e terzi, è totalmente a carico degli organizzatori;
 - c) non è ammessa l’installazione di strutture quali stand, palchi ecc..., ma solo tavoli e sedie;
 - d) l’iniziativa deve essere svolta nel rispetto della normativa sul rumore, pertanto non sono ammessi impianti sonori e di diffusione amplificati;
5. di dare atto, inoltre, che qualora ne ricorrano i presupposti, gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013 (“decreto trasparenza”), verranno pubblicati sul sito web del Comune di S. Agata sul Santerno;
6. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”.

IL PRESIDENTE
EMILIANI ENEA

IL SEGRETARIO GENERALE
MORELLI MARGHERITA